

La minaccia di licenziamento per costringere ad accettare condizioni di lavoro ingiuste configura il reato di estorsione



Secondo la Cassazione Penale la remissione al soggetto passivo della scelta della condotta da adottare non è considerazione che possa escludere la sussistenza della minaccia e dell'estorsione. La violazione di legge non può ritenersi superata dal fatto che nelle e mail non si minacci il licenziamento ma si dica che il lavoratore "è libero di andare via". Tale precisazione perde di vista il senso evidente della frase, che pone il lavoratore di fronte all'alternativa di accettare le inique e vessatorie condizioni di lavoro imposte dal datore di lavoro o di perdere il lavoro. Nel caso in esame le condizioni di lavoro (indicate come alternativa alla perdita del lavoro) sono inique e illegittime in quanto intese a sottoporre il lavoratore a turni di lavoro ininterrotti, ben oltre gli orari pattuiti, per espletare attività non rientranti nelle proprie mansioni, con un trattamento retributivo del tutto inadeguato rispetto alle ore lavorative effettivamente svolte e alle attività effettivamente espletate. Di fronte a tale stato di fatto va ribadito, secondo la

Suprema Corte, che integra il delitto di estorsione la condotta del datore di lavoro che, approfittando del mercato del lavoro a lui favorevole per la prevalenza dell'offerta sulla domanda, costringe i lavoratori, con la minaccia larvata di

licenziamento, ad accettare la corresponsione di trattamenti retribuiti deteriori e non adeguati alle prestazioni effettuate.

[Visualizza i dettagli](#)